



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
e della Piccola e Media Impresa

Roma, 14 Maggio 2020

Prot. 65U-05.20_I

On. Benvenuto Alessandro Manuel
Presidente

On. Mario Morgoni
Relatore atto n.166

Commissione VIII " Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici"
Camera dei Deputati

Oggetto: Richiesta associativa

Egregio Presidente,
egregio relatore,

la scrivente Confederazione Autodemolitori Riuniti (CAR, www.carautodemolitori.it), sindacato nazionale di Categoria, positivamente ascoltato dalle istituzioni nazionali e locali, quanto ad atto n.166, sottoposto a parere, rispetto alle modifiche che si vorrebbero introdurre al Dlgs. n. 209/03, richiamando anche la propria nota del 17 Marzo 2020, con la quale iniziava a produrre sue prime riflessioni in merito (*per agevolarne la ricerca si allega*), ribadendo la propria richiesta di audizione, propone quanto segue.

In rosso vengono evidenziati gli emendamenti che si propongono.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA a)

Proposta emendamento: All'art. 3, comma 1, punto 4, *dopo le parole "di cui alla lettera o)", inserire "«autorizzato per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»*



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
e della Piccola e Media Impresa

Motivazione: Tale introduzione sarebbe funzionale a quanto la scrivente chiede da anni circa una uniformità sui criteri di rilascio delle autorizzazioni all'attività.

Articolo 1 COMMA 1 LETTERA f)

Proposta di emendamento: All'art. 5, al comma 1, inserire il comma 1ter “ **Il prescritto deposito temporaneo viene effettuato su area pavimentata impermeabile, dopo che il veicolo fuori uso consegnato sia stato pesato**”

Motivazione: Poiché viene concessa a soggetti diversi dal centro di raccolta la facoltà di ritirare e detenere il veicolo fuori uso in un deposito temporaneo eccezionale (*deve durare massimo 30 giorni e si esercita in nome e per conto del centro di raccolta*), è ragionevole che siano specificati i requisiti di tale deposito temporaneo. Del resto, poiché tali soggetti ritirano e detengono i veicoli fuori uso in nome e per conto del centro di raccolta, è gioco-forza che ad essi si debba trasferire anche l'obbligo della pesatura, procedura non più esercitabile in un momento diverso, senza la presenza del conferitore (tale assunto sarebbe in linea con il criterio di delega di efficacia ed efficienza dei criteri di tracciabilità e contabilità dei veicolo fuori uso (art. 14 LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117 , lett. a), punto 3).

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA g)

Proposta emendamento: All'art. 5, comma 2, dopo le parole “e 1-bis” sostituire con *«fatti salvi i costi documentati rimborsabili ed esposti in fattura necessari per effettuare, entro i termini previsti al successivo comma 8, la cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato "PRA",»*

MOTIVAZIONE: La pratica di radiazione per demolizione si svolge presso gli sportelli dell'automobilista (STA). Gli STA attualmente sono attivati presso gli uffici del PRA e le agenzie di pratiche auto. Poiché il PRA ha stabilito di lavorare non più di 6 pratiche al giorno, il centro di raccolta, al fine di non bloccare il proprio servizio, spesso è costretto a rivolgersi all'intermediazione di agenzie pratiche auto per effettuare la pratica di radiazione per demolizione. Per non aggravare ulteriormente sui bilanci dei centri di raccolta, si ritiene indispensabile modificare il comma in questo modo. Vieppiù, l'introduzione della piattaforma “pagopa” per



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
e della Piccola e Media Impresa

effettuare i relativi pagamenti genera dei costi aggiuntivi per ogni pratica presentata, dato che non è ancora prevista la possibilità di accorpate le pratiche per fare un pagamento unico.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA h)

Proposta emendamento: Dopo la lettera h) aggiungere la lettera *h-bis*) *all'art. 5, comma 6, dopo le parole "nonché dall'impegno , aggiungere " assunto,»*

Motivazione: La radiazione deve essere effettuata solo dal centro di raccolta. La legge in una determinata situazione prevede la facoltà di consegna del veicolo fuori uso a soggetti diversi (*cfr. art. 5, comma 1*). Appare ragionevole che tali soggetti, qualora esercitino tale facoltà, debbano assumersi l'impegno di effettuare la radiazione per demolizione.

ARTICOLO 1 COMMA 1 Lettera l)

Proposta emendamento: All' art. 5, comma 9, aggiungere il comma 9 bis " *il titolare del centro di raccolta nei termini previsti all'art. 6, comma 2, lett.a) , deve procedere alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo, di cui all'allegato I, punto 5"*

Motivazione: L' introduzione di tale comma chiarisce in maniera inequivocabile che il titolare del centro di raccolta può procedere alla messa in sicurezza del veicolo, ancor prima che lo stesso venga effettivamente radiato per demolizione. Si risponde all'esigenza di eliminare un rifiuto pericoloso quale il veicolo fuori uso , a prescindere dalla radiazione per demolizione; . non a caso la scrivente ha sempre proposto lo sdoppiamento della pratica di gestione del rifiuto pericoloso da quella della cancellazione.

Ed ancora dopo la lettera l) introdurre la lettera **l-bis**):

Proposta di emendamento: All'art. 5, comma 10, dopo " sono annotati sull' " inserire *«registro unico dei veicoli fuori uso, definito con Decreto o o del Presidente della Repubblica. Fino*



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
e della Piccola e Media Impresa

all'emanazione di detto decreto il registro deve essere tenuto in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Motivazione: Si ritiene opportuno inserire nel testo del comma 10 il riferimento al registro al quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta già lavorando e che ha già denominato “registro unico dei veicoli fuori uso”. Naturalmente il registro in uso resterà tale fino all’emanazione del decreto che istituirà tale il futuro registro.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA o)

Proposta emendamento: All’art. 6, comma 2, lett.a), sostituire con *«entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta»*

Motivazione: Il termine di 10 giorni lavorativi potrebbe essere senz’altro una soluzione più opportuna tenendo conto che ci possono essere chiusure per festività infrasettimanali e ponti nonché le ferie che impedirebbero i ritiri in prossimità di tali chiusure.

Inoltre, il computo dei giorni deve necessariamente partire dal momento dell’ingresso del veicolo nel centro di raccolta: se il veicolo è ritirato dal concessionario, il quale deve rilasciare un certificato di rottamazione in nome e per conto del centro di demolizione, potrebbe sostare dal concessionario stesso fino a 30 giorni come previsto all’art. 6 comma 8 bis.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA ii)

Proposta emendamento: All’art. 13, comma 7, si **modifica**“: *“ Chiunque non presenta la comunicazione ex art. 11, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 1.8000 euro e la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi. Nel caso la stessa sia effettuata in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro»*

Motivazione: E’ necessario che per quegli impianti che non presentino il MUD si arrivi anche alla sospensione dell’autorizzazione, oltre all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Di contro, come sostenuto da anni dalla scrivente, anche in ottica di snellimento della sanzione, appare congruo sanzionare solo in via amministrativa pecuniaria quegli impianti che lo presentino



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
e della Piccola e Media Impresa

con errori e/o in maniera incompleta: in tale caso, è bene applicare, invece la possibilità di rettificare

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA pp)

Proposta emendamento: All'art. 15, comma 8, va aggiunto un comma **8BIS** ”:«*In caso di vendita all'estero, fa fede la regolamentazione del Paese di destino.*»

Motivazione_Come fatto notare da anni dalla scrivente si attuerebbe in maniera uniforme l'interpretazione resa dal Min. Ambiente fin dal 2005 (NOTA GAB 10678 DEL 20/12/1005), evitando discrasie d'interpretazione da parte dei vari uffici doganali (*si allega nota in parola*)

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA qq)

Proposta emendamento: all' Allegato I punto 2.1, lett.f f-bis), aggiungere dopo al centro di raccolta “ **ed ai i soggetti a cui a cui è consegnato il veicolo secondo l' art. 5, comma 1”**

Motivazione: E' logico estendere l'obbligo della pesatura anche a quei soggetti che hanno facoltà *ex lege* di ritirare e detenere il veicolo fuori uso.

Aggiungere anche un ulteriore criterio di gestione del veicolo fuori uso (punto 8 dell'allegato I):

Proposta emendamento: punto 8.8. dell'allegato I “ **È da ritenersi decaduto ogni termine di permanenza nelle aree del centro di raccolta per il veicolo fuori uso bonificato”**

Motivazione: poiché il veicolo fuori uso da smontare è divenuto ormai un rifiuto non pericoloso, appare doveroso chiarire che non è soggetto ai limiti di permanenza di un rifiuto pericoloso.



**Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
*e della Piccola e Media Impresa***

Con riserva di essere maggiormente puntuali e rimanendo a disposizione- ribadendo la propria richiesta di audizione - si lasciano cordiali saluti.

Confederazione Autodemolitori Riuniti
Il Presidente
(Alfonso Gifuni)